

G/1698/9/12 (testo 2)

D'AMBROSIO LETTIERI, ZUFFADA, FLORIS, RIZZOTTI, SCILIPOTI ISGRÒ, ROMANO, VICECONTE, SCAVONE, FUCKSIA

La 12a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) premesso che:

la normativa che disciplina le scuole di specializzazione di area sanitaria e che ne regola l'accesso da parte dei laureati in medicina e chirurgia è il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante attuazione della direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, (e 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE) in materia di libera circolazione dei medici, e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli (articoli 34-41);

l'accesso alle scuole di specializzazione per i laureati appartenenti alle categorie dei farmacisti, degli odontoiatri, dei veterinari, dei biologi, dei chimici, dei fisici, degli psicologi e delle altre categorie equipollenti è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, recante disposizioni in materia di riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

la programmazione delle scuole di specializzazione prevista per i laureati in medicina è stata successivamente estesa in ambito nazionale ad un'ampia platea di laureati (veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi) con una ripartizione delle borse di studio nell'ambito delle risorse già previste (articolo 8 della legge n. 401 del 2000);

l'Italia ha recepito la normativa comunitaria che prevede un contributo economico in favore della formazione medica post laurea (direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE emendate dalla direttiva 82/76/CEE e poi abrogate dalla direttiva 93/16/CEE, da ultimo a sua volta abrogata dalla direttiva 2005/36/CE) e che fissa un trattamento economico-normativo, ovvero una remunerazione in favore degli specializzandi (articolo 13 della direttiva 82/76/CEE e Allegato I alla direttiva 93/16/CEE, ora abrogata dalla direttiva 2005/36/CE);

il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con decreto dell'1° agosto 2005 ha provveduto al riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria e con successivo decreto del 29 marzo 2006 ha provveduto alla definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione;

la ratio del citato decreto ministeriale dell'1° agosto 2005, ad oggi non riconosciuta, dovrebbe risiedere proprio nella necessità di riconoscere il diritto all'inquadramento dell'attività svolta da soggetti specializzandi mediante uno specifico contratto di formazione specialistica con relativa corresponsione di un trattamento economico. Peraltro il citato Decreto del 2006 individua, fra i presupposti di ciascuna Scuola di Specializzazione dell'Area Sanitaria, la copertura economico-finanziaria e prevede, inoltre, un comune denominatore organizzativo fino ad individuare un Osservatorio Nazionale unico per le discipline Mediche e non mediche. Dalla normativa ministeriale testé citata, quindi, si evince una assoluta equiparazione;

secondo quanto previsto dal vigente Piano Sanitario Nazionale, i Ministeri competenti e le Regioni avrebbero dovuto incrementare le risorse per il finanziamento dei contratti di formazione

specialistica dei medici e delle professioni di veterinario, farmacista, odontoiatra, biologo, psicologo, chimico e fisico sanitario;

il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6037/2013, ha accolto il ricorso presentato da alcuni studenti, laureati in biologia, chimica e fisica, che avevano diffidato i Ministeri della Salute, dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dell'Economia e delle Finanze a provvedere agli adempimenti di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 per la determinazione del numero globale degli specialisti non medici annualmente iscrivibili alle singole scuole accreditate di specializzazione post laurea;

in particolare, tale sentenza intima le suddette amministrazioni ad assumere le determinazioni di cui agli articoli 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, e 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, entro il termine di novanta giorni dalla data di comunicazione (17 dicembre 2013) nominando, per il caso di persistente ulteriore inadempimento, un commissario ad acta nella persona del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o suo delegato, che avrebbe dovuto provvedere in sostituzione dei Ministeri inadempienti;

Premesso inoltre, che:

secondo notizie riportate su stampa specializzata risulta che presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca siano in corso incontri tecnici che mirerebbero al riordino delle scuole di specializzazione per l'anno accademico 2014/2015;

all'interno del riordino suindicato pare che si voglia prevedere l'esclusione degli specializzandi «non medici» dal Decreto Ministeriale del 1 agosto 2005;

all'interno della Commissione incaricata, inoltre, non vi sarebbero rappresentanze per le Aree non mediche ed in particolare per quella della Farmacia Ospedaliera (esiste una conferenza dei Direttori delle Scuole di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, con un presidente che non risulta consultato);

l'esclusione dall'ambito di applicazione del Decreto Ministeriale sopracitato determinerebbe l'annullamento dell'equiparazione dei doveri tra lo specializzando medico e quello «non medico» e, dunque, annullerebbe l'equiparazione dello status contrattuale;

considerato che:

le molteplici problematiche emerse fra gli specializzandi medici e «non medici» sono già state sollevate in specifici atti di sindacato ispettivo (n. 1-00320 del 9 ottobre 2014 e n. 3-01469 del 26 novembre 2014), ad oggi ancora privi di risposta, in cui si chiedeva un impegno del Governo a garantire un consono trattamento economico degli specializzandi non medici;

il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, all'articolo 15 ha disposto d'ufficio una riduzione della durata delle scuole di specializzazione mediche;

già nel 2011 era stata paventata la possibilità di prevedere una riduzione anche per le scuole di specializzazioni non mediche, sebbene detta proposta a suo tempo non trovò applicazione;

inoltre, nel 2006, con Decreto Ministeriale del 31 luglio, la scuola di specializzazione della facoltà di Farmacia Ospedaliera aveva subito una riduzione da 5 a 4 anni, considerato il percorso Europeo

in itinere del common training framework finalizzato al mutuo riconoscimento dello specifico titolo sanitario, che risulta tarato sui 4 anni (Spagna, Olanda, Francia, Portogallo e Italia);

risulta necessario fare chiarezza sulle disposizioni che coinvolgono le scuole di specializzazione mediche e «non mediche», affinché si possa delineare definitivamente un quadro dettagliato degli interventi da mettere in atto: ciò con particolare riferimento ai farmacisti in formazione specialistica che hanno un corso di studi e di tirocinio a tempo pieno nonché uno sbocco professionale del tutto analogo a quello dei medici in formazione specialistica;

impegna il Governo:

ad adottare ogni necessaria iniziativa atta a porre rimedio all'annosa questione delle scuole di specializzazione per i «non medici ».